



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti di Area Vasta
Settore servizi alberghieri, finanziari, socio-assistenziali,
concessioni e attività di controllo e accesso agli atti

Il direttore

COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA

CAPITOLATO SPECIALE

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione del parcheggio nelle aree a pagamento dell'Istituto Ortopedico Rizzoli Di Bologna



INDICE

Art.1) Oggetto della Gara.....	3
Art. 2) Descrizione delle prestazioni oggetto del servizio	3
Art. 3) Modalità di gestione ed orari	4
Art. 4) Requisiti e caratteristiche del sistema.....	4
Art. 5) Costi - Gestione - Monitoraggio - Introiti	6
Art.6) Durata del servizio	7
Art.7) Periodo di prova	7
Art.8) Personale e obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta.....	8
Art.9) Obbligo di Riservatezza dei dati	8
Art.10) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro -	9
Art.11) Penalità	10
Art.12) Referente della ditta aggiudicataria	10
Art.13) Risoluzione e recesso contrattuale.....	11
Art.14) Responsabilità.....	11
Art.15) Fatturazione e pagamenti	11
Art.16) Revisione prezzi	11
Art.17) Modifiche e revisione del contratto	12
Art.18) Subappalto.....	12
Art.19) - Collaudo.....	12
Articolo 20) - Divieto di cessione del contratto e dei crediti.....	13
Art. 21) Clausola Whistleblowing.....	13
Art. 22) Clausole contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna	13
Art.23) Spese accessorie	15
Art.24) Controversie e Foro competente	15



Art.1) Oggetto della Gara

L'affidamento del servizio ha per oggetto la gestione ed il controllo delle aree di sosta a pagamento, non custodite, situate presso il Centro di Ricerca dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, via di Barbiano 1/10 - Bologna, come di seguito descritte:

- parcheggio A (n. 32 posti auto di cui 15 gratuiti riservati al contrassegno disabili): area destinata al parcheggio dei veicoli in prossimità dell'entrata del Poliambulatorio e regolata da parchimetro.
- parcheggio B (n.138 posti auto di cui 13 con tariffa agevolata riservata ai dipendenti): area destinata al parcheggio di veicoli e moto (ad eccezione dei camper) con emissione di biglietto e pagamento tramite cassa automatica.
I varchi sono seguenti:
varco 1: ingresso/uscita entrata Poliambulatorio
varco 2: ingresso/uscita retrostante il fabbricato Centro di ricerca

Allegato 1 Piantina parcheggi A e B Presso il Centro di Ricerca

Variazione degli stalli di sosta

La Stazione Appaltante si riserva di variare il numero delle aree destinate alla sosta a pagamento per esigenze contingenti.

Art. 2) Descrizione delle prestazioni oggetto del servizio

Le prestazioni ricomprese nel servizio sono individuate come segue:

- ❖ sostituzione, in ogni sua parte, del sistema esistente di gestione del parcheggio, compresa la disinstallazione e relativo smaltimento
- ❖ garanzia della fruizione del parcheggio durante il periodo di transizione tra la rimozione del sistema precedente e la posa in opera del nuovo
- ❖ fornitura ed installazione con posa in opera ed attivazione, a cura della ditta affidataria:
 - n.1 parchimetro automatizzato (per la riscossione delle tariffe di sosta parcheggio **A**) ;
 - n.1 cassa automatica (per la riscossione delle tariffe di sosta parcheggio B) ed eventualmente n.1 parchimetro automatizzato in caso di malfunzionamento della cassa.
 - colonne di entrata ed uscita con sbarre (varco 1 e varco 2) per un totale di 4 colonne (2 in entrata e 2 in uscita). In ingresso e uscita si deve prevedere lo spazio per l'accesso gratuito di biciclette e motoveicoli
- ❖ presenza di personale dedicato alla gestione (vedi art. 3);
- ❖ manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchimetri, della cassa e del sistema di accesso (colonne con sbarre) per il corretto funzionamento e la gestione degli stessi;
- ❖ fornitura di tutti i materiali di consumo e pezzi di ricambio necessari anche a seguito di atti di vandalismo o furti e/o manomissioni;



- ❖ fornitura del software di gestione;
- ❖ fornitura con posa in opera e manutenzione di cartelli informativi;
- ❖ sorveglianza sulla corretta utilizzazione delle aree di parcheggio;
- ❖ fornitura di tessere a tariffa agevolata;
- ❖ In caso di sostituzione dell'impianto al termine del contratto, si deve procedere al rimborso delle somme risultanti a credito nelle singole tessere;
- ❖ resoconto mensile: documento in formato pdf inviato tramite e-mail ai referenti S.C.P.A.T./Mobility Manager con evidenza delle problematiche all'utenza, saldo economico parcheggio A, saldo economico parcheggio B.
- ❖ fornitura ed installazione delle telecamere ai varchi 1 e 2
- ❖ display che indichi la presenza di posti ancora disponibili nel parcheggio B, da collocare in posizione da concordare con S.C.P.A.T./Mobility Manager
- ❖ fornitura e posa della cartellonistica indicante che il parcheggio non è sorvegliato nè custodito.

Art. 3) Modalità di gestione ed orari

Il gestore dovrà garantire il buon funzionamento dei parcheggi A e B.

La gestione ordinaria dovrà garantire l'utilizzo delle aree di parcheggio a pagamento dal lunedì al venerdì (sabato, domenica e festivi sono di norma esclusi) dalle ore 07:00 alle ore 20:00, con la presenza di personale tecnico formato e dalle ore 20:00 alle ore 22:00 con la copertura da remoto. In caso di eventi (congressi, seminari, altre manifestazioni ecc.) la S.A. si riserva di richiedere l'apertura dei parcheggi anche nelle giornate di sabato e/o festivi.

L'orario potrà, a discrezione della S.A., essere ridotto dalle ore 07:00 alle ore 15:00, previo nulla osta a seguito del corretto funzionamento e della garanzia della gestione in remoto. Tale regime potrà essere revocato, a discrezione della S.A., in caso di gestione non efficiente del servizio con orario ridotto.

La gestione straordinaria dovrà coprire gli intervalli temporali non previsti dalla gestione ordinaria, e si potrà realizzare tramite personale tecnico formato o controllo da remoto, a richiesta della S.A. Il gestore dovrà garantire il buon funzionamento dei parcheggi A e B durante eventi straordinari, comunicati preventivamente dalla stazione appaltante tramite i Servizi S.C.P.A.T./ Mobility Manager, che ne concorderanno le modalità.

Art. 4) Requisiti e caratteristiche del sistema

Il sistema offerto dovrà possedere i seguenti requisiti indispensabili:

A) PARCHIMETRO ELETTRONICO

La collocazione del parchimetro o dei parchimetri dovrà essere concordata con la S.C. Patrimonio e



Attività Tecniche, e con il Mobility Manager.

Il parchimetro dovrà essere nuovo di fabbrica, omologato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e rispondere a quanto previsto dal decreto legislativo n:285/1992 (nuovo codice della strada) e s.m.i..

Il parchimetro dovrà essere alimentato tramite f.m. con integrati dei pannelli solari, a prova di vandalo e fissi. Inoltre dovranno essere presenti all'interno dell'apparecchiatura delle batterie che ne consentano l'utilizzo anche in assenza di corrente elettrica.

Il parchimetro dovrà accettare pagamenti in moneta (con tagli di 0,10-0,20-0,50 centesimi ed 1,00-2,00 euro, carte di pagamento e pagamenti elettronici).

La struttura del parchimetro deve essere di robusta carpenteria in acciaio, verniciata in colore a scelta del committente, con caratteristiche adeguate di resistenza agli agenti atmosferici.

Il parchimetro deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- fessura unica per l'inserimento delle monete, e protetta contro l'introduzione di corpi estranei
- fessura unica per l'inserimento delle carte di pagamento
- scomparto per il ritiro del biglietto protetto dagli agenti atmosferici
- display alfanumerico a cristalli liquidi, retroilluminazione automatica ore notturne, pittogrammi, impostazioni multilingue a pulsante
- targa con esposte le tariffe ed orari
- serigrafie chiare a fianco dei pulsanti di comune utilizzo per consentire all'utente un approccio user-friendly
- la produzione di ticket di gestione per evidenziare le seguenti voci:
 - incassi progressivi e totali non azzerabili
 - numero biglietti emessi
 - numero progressivo riscossione denaro con data e ora

Il biglietto emesso a carico dell'utente dovrà presentare le seguenti diciture:

- biglietto/ticket
- non cedibile tramite inserimento targa
- corrispettivo pagato
- numero progressivo
- numero impianto
- data rilascio
- periodo di validità
- denominazione azienda esercente

B) COLONNE DI ENTRATA ED USCITA CON SBARRE

Chiamata citofonica in remoto con la ditta affidataria, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 20:00 (o nei periodi di apertura richiesti dalla S.A.) allo smartphone in dotazione al personale



fornito dall'aggiudicatario.

Titolo di sosta emesso: biglietto

C) CASSA AUTOMATICA

- Pagamento monete
- Pagamento banconote
- Pagamento carte elettroniche
- Rendi resto
- Ricarica tessera a scalare (di norma per i dipendenti)

D) CENTRALE DATI

- Software applicativi del sistema (con collegamento in remoto delle telecamere a guardia dei varchi 1 e 2)
- Operazioni amministrative di fine turno, chiusura cassa
- Accesso al pannello di controllo per le impostazioni

E) GESTIONE REMOTA

- Collegamento con il parcheggio tramite ADSL o equivalente
- Gestione di tutte le operazioni amministrative
- Apertura barriere e tacitazione allarmi
- Verifica anomalie in tempo reale
- Gestione in remoto delle chiamate per l'assistenza ai clienti
- Sistema che garantisca l'apertura dei varchi in caso di assenza di energia elettrica

Il sistema, alla scadenza naturale del contratto, rimarrà di proprietà della stazione appaltante.

Nell'ingresso dovrà essere presente un display funzionante con la dicitura completo/libero e/o l'indicazione del numero di posti liberi alimentato anche ad energia solare.

Il sistema dovrà prevedere un margine di 15 minuti per poter uscire dal parcheggio dopo aver pagato il biglietto.

La cartellonistica verticale con le modalità di utilizzo del parcheggio è a carico della ditta appaltatrice.

Il numero ed il posizionamento della cartellonistica informativa saranno concordati con la S.C. Patrimonio e attività tecniche e il Mobility Manager.

Le comunicazioni tra stazione appaltante (S.C.P.A.T/Mobility Manager) ed il gestore avverranno tramite pec o mail, le risposte non devono tardare oltre le 24 ore.

Art. 5) Costi - Gestione - Monitoraggio - Introiti

L'utilizzo delle aree di parcheggio a pagamento dovrà avvenire tramite:



- rilascio automatico di biglietto cartaceo
- tessere per gli abbonamenti a tariffa agevolata agli aventi diritto secondo le indicazioni che verranno date alla ditta aggiudicataria dalla S.A.

Il gestore si farà carico di sostituire gratuitamente le tessere a scalare esistenti (n. 630) e la consegna contestuale di quelle adottate per la gestione del presente appalto.

L'emissione di nuove tessere dovrà avere un costo massimo a carico dell'utilizzatore di **€ 5,00** ed il costo ad accesso dovrà essere di **€ 2,00**.

Il costo per gli utenti sarà di **€ 1,50/ora** per un costo massimo di **€ 8,00/giorno**.

I costi sono riferiti ai veicoli in genere, ad esclusione delle auto munite di contrassegno handicap e dei motoveicoli (parcheggio gratuito).

Il rapporto di consegna delle tessere e/o degli strumenti di accesso sarà diretto tra la ditta appaltatrice ed i fruitori, come sarà diretta la risoluzione di eventuali contenziosi.

Sarà definito con la ditta aggiudicataria un dettaglio operativo circa la gestione di situazioni particolari.

Il gestore dovrà presentare specifico rendiconto mensile (entro i primi dieci giorni del mese successivo), in apposito documento formato pdf, da inviare tramite mail al referente del S.C. Patrimonio e attività tecniche e al Mobility Manager, con evidenza:

- del saldo economico dei parcheggi A e B
- dell'elenco nominativo delle tessere distribuite

L'Istituto Ortopedico Rizzoli si riserva la possibilità dell'eventuale revisione delle succitate tariffe, nel corso della durata del servizio. Il Gestore sarà tenuto ad aggiornare, di conseguenza, i regolamenti e le tabelle delle tariffe affisse.

Art.6) Durata del servizio

Il contratto avrà una durata di anni sei (6) a far data dalla data indicata nel verbale di avvio delle attività, e sarà rinnovabile per ulteriori anni tre (3), anche singolarmente considerati.

Art.7) Periodo di prova

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di 6 mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività. Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente Capitolato, la Stazione appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con comunicazione inoltrata via PEC, e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (**Art.1456 c.c. Clausola risolutiva espressa**).

In tal caso la ditta aggiudicataria:



- dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda interessata;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite.

Art.8) Personale e obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta

La Ditta dovrà esibire su richiesta e con cadenza annuale regolare, la documentazione da cui risulta la costanza della regolarità contributiva.

Sono a carico della ditta tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore.

In caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi, accertato dall'Istituto Ortopedico Rizzoli o ad esso segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, si procederà ai sensi di legge, senza che la ditta possa opporre eccezione né abbia titolo a pretendere risarcimento dei danni.

La ditta ha comunque l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l'Azienda USL da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Art.9) Obbligo di Riservatezza dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o



perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

Con la stipula del contratto di appalto, la ditta, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominata Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Con riferimento all'attività di trattamento dei dati personali cui concorre la Ditta, la stessa assicura massima cooperazione e assistenza al fine di consentire la redazione da parte del Titolare della eventuale DPIA e, in ogni caso, garantisce l'applicazione delle azioni di mitigazione previste nella DPIA o comunque ritenute idonee dall'Azienda

La Ditta dovrà garantire all'Azienda, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, l'adozione, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, di ogni misura tecnica ed organizzativa che riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

La Ditta assicura, altresì, la tenuta di apposito registro dei trattamenti che, su richiesta, viene messo a disposizione dell'Azienda e/o dell'Autorità di controllo.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'atto di nomina, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art.10) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro -

Le Aziende Sanitarie come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tali fascicoli sono disponibili sul sito dello IOR di Bologna:

Istituto Ortopedico Rizzoli: <http://www.ior.it/il-rizzoli/servizi-e-uffici/servizio-prevenzione-e-protezione>,

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.



L'Istituto Ortopedico Rizzoli, allegato al contratto di appalto, invierà alla ditta aggiudicataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) specifico per la propria azienda.

Art.11) Penalità

In caso di mancata sostituzione da parte della ditta del personale individuato per la gestione del servizio e non risultato idoneo, verrà applicata una penale di € 350,00 per ciascun giorno di mancata sostituzione fino ad un massimo di € 3.500 salvo efficace gestione in remoto.

In caso di assenza ingiustificata o non autorizzata del personale destinato alla gestione delle aree, si applica per ciascuna giornata o frazione di essa in cui sia mancata la fornitura del servizio, la penale di € 250,00 fino ad un massimo di € 2.500,00 salvo efficace gestione in remoto.

In caso di mancata osservanza delle tempistiche di intervento (la ditta ha l'obbligo di rispondere entro le 24 ore sulle modalità di risoluzione dei problemi), così come individuate nel presente capitolato, a seguito di rotture o di malfunzionamento delle apparecchiature funzionali al servizio, si applica, per ciascuna giornata o frazione di essa in cui sia mancata la fornitura del servizio, la penale di € 350,00, fino ad un massimo di € 3.500.

In caso di mancato funzionamento della gestione dei sistemi da remoto, si applicherà la penale di € 1.000,00, per ogni 6 ore di mancato funzionamento.

Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali sono contestati tramite PEC, fax o mail.

La ditta può comunicare le proprie deduzioni entro il termine massimo di 10 giorni da ricevimento della contestazione. Qualora non pervengano deduzioni, pervengano fuori termine o risultino non accoglibili, a giudizio della Stazione Appaltante, si procederà con l'applicazione delle penali indicate, con decorrenza dall'inizio dell'inadempimento.

Qualora la ditta non provveda a rimuovere la causa dell'inadempienza, ciò può costituire motivo di risoluzione del contratto.

Le penali sono portate in deduzione sulla cauzione definitiva costituita dalla ditta aggiudicataria, con l'obbligo per quest'ultima di reintegrarla entro 15 giorni dalla richiesta della stazione appaltante, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

Il totale delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.Lgs.36/2023.

La Ditta Aggiudicataria prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art.12) Referente della ditta aggiudicataria

Il gestore deve nominare un responsabile unico della commessa, cui il committente può fare riferimento per ogni problematica relativa all'esecuzione del contratto. In caso di assenza o di sostituzione del responsabile individuato, la ditta deve immediatamente comunicare il nominativo di un nuovo incaricato.

Il responsabile deve assicurare lo svolgimento delle attività oggetto della commessa in modo conforme al presente capitolato, il rispetto delle tempistiche, la gestione di eventuali criticità in accordo con la Stazione appaltante.



Il referente unico del committente si identifica con il Direttore dell'esecuzione, individuato dal responsabile del procedimento.

Art.13) Risoluzione e recesso contrattuale

Per quanto concerne risoluzione e recesso dal contratto di concessione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.190 del D.Lgs.36/2023 (Codice).

Art.14) Responsabilità

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda Sanitaria che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

La ditta affidataria dovrà stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del contratto il cui massimale, previsto per singolo sinistro, tanto nell'ipotesi di danni alle persone, quanto nell'eventualità di danni alle cose, non potrà essere inferiore ad un milione di euro (1.000.000,00 €).

La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di inizio del servizio e cesserà alle ore 24 dell'ultimo giorno di scadenza naturale del contratto.

Non sono ammessi scoperti e/o franchigie. La copertura assicurativa dovrà fare espresso riferimento alle prestazioni contrattuali oggetto del presente capitolato ed alla sede di svolgimento del servizio.

L'appaltatore è tenuto a presentare all'Istituto la polizza assicurativa almeno dieci giorni, naturali e consecutivi, prima della sottoscrizione del contratto per la verifica della conformità della stessa a quanto richiesto nel presente capitolato.

L'appaltatore, nel corso dell'appalto, dovrà presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l'avvenuto pagamento del premio stesso.

Art.15) Fatturazione e pagamenti

Il gestore, entro il 31 gennaio di ogni anno, dovrà rendicontare il fatturato del servizio dell'anno precedente allo IOR, in modo che lo stesso possa verificarne la congruità e dare mandato al servizio competente per l'emissione della fattura.

Il gestore, entro la medesima scadenza, dovrà inoltre provvedere a riversare allo IOR l'ammontare dei proventi che corrisponde alla percentuale offerta in sede di gara sull'importo complessivo riscosso e derivante dalla gestione del servizio dell'anno precedente.

Art.16) Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5%, dell'importo complessivo, su richiesta della ditta aggiudicataria i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione (solo per la parte eccedente il 5%), in relazione



alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, la revisione è effettuata in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima revisione.

Art.17) Modifiche e revisione del contratto

Ai sensi dell'art.189 del D.Lgs.36/2023 il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di gara nell'ipotesi di applicazione della clausola di revisione prezzi di cui all'art.16) del presente capitolato.

Per quanto concerne eventuali revisioni del contratto dettate da eventi sopravvenuti straordinari ed imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario e che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, trovano applicazioni le disposizioni normative di cui all'art.192 del D.Lgs.36/2023 (Codice Appalti).

Art.18) Subappalto

Ai sensi dell'art.119 del D.Lgs.36/2023, le seguenti prestazioni dovranno essere eseguite a cura dell'aggiudicatario: servizio di gestione del parcheggio nelle aree a pagamento. Potranno costituire oggetto di subappalto soltanto le prestazioni accessorie, come ad es.i lavori di installazione delle apparecchiature di controllo accesso ai parcheggi e parchimetri.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

Art. (...)

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).

Art.19) - Collaudo

Entro il termine che verrà indicato dal competente Servizio dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere allo smontaggio del sistema esistente ed alla consegna ed installazione del sistema offerto.

Del collaudo del sistema, in presenza del delegato dell'Istituto, dovrà essere redatto apposito verbale, cui dovrà essere allegata tutta la documentazione tecnica e di conformità. Si considera inizio effettivo dell'attività solo a partire dal momento dell'avvenuto collaudo e messa in funzione del sistema.



Articolo 20) - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Gestore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 co. 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 36/2023.
2. Per la cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/91.
3. Ai fini dell'opponibilità alle Aziende sanitarie contraenti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie.
4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto o concessione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
5. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Art. 21) Clausola Whistleblowing

L'impresa si impegna a comunicare al proprio personale che opera nel contesto lavorativo dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, il collegamento ipertestuale alla pagina dell'Istituto dedicata all'istituto del whistleblowing, al fine di renderlo edotto dei propri diritti e relative tutele, raggiungibile al seguente indirizzo: <https://www.ior.it/segnalazione-di-condotte-illecite-whistleblowing>.

Art. 22) Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3



L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi



dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p”.

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Art.23) Spese accessorie

Ogni spesa inerente e conseguente al contratto è a carico della Ditta aggiudicataria.

Art.24) Controversie e Foro competente

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della fornitura/servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.

Per accettazione
(firma digitale del Legale Rappresentante)